

Serie Ordinaria n. 37 - Martedì 14 settembre 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 704 del 7 settembre 2021

Bando Inail 6 - Approvazione di un progetto e concessione del relativo contributo per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza 7 novembre 2019, n. 520 - Keritaly s.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5° e 5 bis);
- ha stabilito all'art. 1 comma 1 le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «*Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo*»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);
- ha identificato in allegato 1 i 14 Comuni lombardi nei quali le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripresa, devono acquisire il certificato di agibilità sismica di cui all'art. 3 comma 7, risolvendo le carenze strutturali così come meglio specificate al successivo comma 8.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visti i Regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi «*de minimis*» n.1 407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il settore agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del

nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016.

Preso atto del contenuto del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 19 maggio 2020, n. 5591, il quale disciplina la definizione dell'importo totale degli Aiuti «*de minimis*» concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Preso atto altresì della nota del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR II del medesimo Ministero 13 luglio 2020, protocollo n. 0026355, con la quale, in forza del suddetto decreto Ministeriale, si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- a partire dal giorno 7 luglio 2020 è attivo il nuovo software del registro Aiuti di Stato SIAN per la catalogazione e la registrazione degli aiuti di Stato che contempla detto nuovo massimale.

Vista la propria precedente ordinanza 7 novembre 2019, n. 520 «*Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto provvedimento*», con la quale, fra l'altro:

- è stato approvato il bando per il «*Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto Provvedimento*», comprensivo dei relativi allegati numerati da A.1 a A.9;
- è stata riservata per l'attuazione di detto bando la somma di € 1.148.417,65 a valere sulle risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «*Commissario Presidente Regione Lombardia-d.l. 74/2012*», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, capitolo 999, prevedendo l'eventuale rifinanziamento periodico dello stesso con risorse residue a conclusione dei procedimenti di cui alle ordinanze nn. 281 e 457;
- è stato incaricato il Soggetto Attuatore dell'organizzazione di dettaglio e dell'esecuzione materiale delle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, di valutazione della spesa e di erogazione, avvalendosi anche del personale degli uffici della Struttura Commissariale, degli Organi consultivi e delle Assistenze Tecniche disponibili e già convenzionate con il Commissario.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 5 giugno 2020, n. 93 con il quale viene nominato il *Nucleo di Valutazione* a supporto delle attività istruttorie poste in carico al soggetto attuatore quale responsabile del procedimento, finalizzato alla valutazione dell'ammissibilità al contributo delle domande presentate a valere sull'Ordinanza del Commissario delegato, 7 novembre 2019, n. 520.

Preso atto e fatti propri gli esiti dell'istruttoria formale, di merito e tecnico-economica, condotta dal Soggetto Attuatore, avvalendosi del Nucleo di Valutazione anzidetto, nelle sedute del 3 giugno e 21 luglio 2021 e relativa al progetto presentato GeFO ID 146149517 da Keritaly s.p.a..

Dato atto del fatto che, a valle della succitata istruttoria di ammissibilità al contributo il progetto GeFO ID 146149517 di Keritaly s.p.a. è stato ritenuto ammissibile al contributo, così come meglio indicato nell'allegato 1 «*Progetti Ammessi al Contributo*» per rispettivi dati ed importo.

Ricordato che la legge 24 dicembre 2012 n. 234 ed il successivo Regolamento di attuazione prevedono espressamente l'obbligo - per l'Amministrazione concedente - della registrazione entro 20 giorni dalla data di concessione di tutti i contributi autorizzati con notifica della Commissione Europea, nel Registro

Nazionale degli Aiuti di Stato «RNA» e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale «SIAN», pena la nullità dell'atto di concessione stesso e di aver provveduto, ai sensi del suddetto regolamento, ad effettuare le prescritte visure propedeutiche alla concessione di aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e sul Sistema Informativo Unificato dei Servizi del Comparto Agricolo, Agroalimentare e Forestale (SIAN), finalizzati a verificare la concedibilità dell'agevolazione ai sensi dei vigenti Regolamenti comunitari in materia.

Considerate le visure relative agli aiuti «*de minimis*» e agli altri Aiuti di Stato percepiti dai beneficiari ammissibili, nonché le visure Deggendorf e la registrazione dei singoli nuovi contributi sui sistemi informativi RNA e SIAN, di cui si riportano in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i codici identificativi «Visura Aiuti De Minimis VERCOR», «Visura Aiuti VERCOR», «Visura Deggendorf VERCOR» e «Codice Univoco della Concessione».

Dato atto del fatto che il Soggetto Attuatore, in data 20 luglio 2021, ha interrogato la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) al fine di ottenere la prescritta «comunicazione antimafia», con richiesta n.PR_REUTG_Ingresso_0033118_20210720, senza ad oggi ricevere alcun esito.

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3°, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta, è possibile procedere alla concessione del contributo sotto espressa condizione risolutiva.

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare l'allegato 1 «*Progetti Ammessi al Contributo*», parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le istanze ammesse e i relativi contributi concedibili sotto espressa condizione risolutiva.

Preso atto del fatto che il Soggetto Attuatore ha già provveduto, successivamente all'esito istruttorio, alla notifica dei motivi di accoglimento dell'istanza nei confronti dell'impresa beneficiaria.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto, validare e fare propri gli esiti delle istruttorie di merito e tecnico-economica, condotte dal Soggetto Attuatore avvalendosi del Nucleo di Valutazione istituito con decreto n. 93/2020, e più precisamente di quelli verbalizzati nelle sedute del 3 giugno e 21 luglio 2021;

2. di concedere, sotto espressa condizione risolutiva comportante la revoca dello stesso qualora emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del citato d.lgs. n. 159/2011 ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il contributo ai Soggetti beneficiari, così come meglio riportati per numero di istanza e relativi importi nell'Allegato 1 «*Progetti Ammessi al Contributo*», parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di imputare i contributi di cui al precedente punto 2., pari a complessivi € 113.806,63, a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 13°, del d.l. n. 83/2012 cd. «Fondo INAIL», disponibili sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia d.l. n. 74/2012», che presenta la necessaria disponibilità di cassa, aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, capitolo 999;

4. di trasmettere il presente atto al soggetto interessato ed al Comune ove sono collocati gli interventi, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Allegato 1

Progetti Ammessi al Contributo

N. Ordine	ID Progetto	Richiedente / Ragione Sociale Impresa Beneficiaria degli Aiuti	C.F. / P.IVA	Localizzazione dell'intervento	Danno Periziato Riconosciuto	Spese Ammissibili	Rimborso Assicurativo	Altri Aiuti de minimis ricevuti	Contributo Concesso	Codice CAR	Codice COR	VERCOR Visura Aiuti	VERCOR Deggendorf	VERCOR de minimis	Codice CUP
1	146149517	KERITALY S.P.A.	03534420363	GONZAGA (MN)	€ 187.829,60	€ 162.580,90	€ 0,00	€ 49.126,63	€ 113.806,63	RNA-7090	5917503	13479273	13479264	13479274	J38I21000150008
TOTALE									€ 113.806,63						